

STATUTO

A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITTORIA RG VIA DELL'ACATE 2

Numero REA: RG - 453725

Codice fiscale: 01804770889

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-01-2023 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al Fascicolo n.26528	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE-DURATA	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente	
	denominata " A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "	
	A detta società, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	c.c. e dalle leggi speciali sulla Cooperazione, si applicano	
	le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	ARTICOLO 2	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Vittoria. L'organo	
	amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità	
	locali operative (quali filiali, succursali, uffici	
	amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di	
	trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.	
	L'assemblea potrà istituire e sopprimere sedi secondarie	
	nell'intero territorio nazionale e anche all'estero.	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti	
	l'Organo di Controllo, se nominati, per quel che concerne i	
	loro rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti	
	quello risultante dai libri sociali.	
	ARTICOLO 3	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei	

soci.	
La società verrà sciolta per decorso del termine od	
anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate	
ai n.ri 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile e	
negli altri casi previsti dalla legge.	
TITOLO II	
SCOPO-OGGETTO	
ARTICOLO 4	
La Società Cooperativa, operando nel rispetto dei principi	
della mutualità e della solidarietà sociale, senza alcun fine	
di speculazione privata e nel rispetto di fatto dello scopo	
mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del	
cod.civ., si propone di perseguire l'interesse generale della	
comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale	
dei cittadini ai sensi dell'art. 1 della Legge n.381/91.	
La cooperativa si ispira ai principi della solidarietà socia-	
le, è tassativamente apolitica e senza finalità di lucro e si	
propone, in via prioritaria ma non esclusiva, di perseguire	
l'interesse generale della comunità attraverso la progettazio-	
ne, la fornitura, l'organizzazione e la gestione di servizi	
socio-sanitari, assistenziali, culturali, educativi e per il	
tempo libero rivolti prevalentemente all'infanzia e alle fami-	
glie per conto di terzi, enti pubblici, o società da questi	
partecipate, comprese le municipalizzate, o privati, ed in	
particolare si prefigge i seguenti scopi:	

	- la gestione di asili nido, micro nido, spazi gioco per bam-	
	bini, centri per bambini e famiglie, scuole materne, nonché	
	dei servizi ausiliari di collegamento;	
	- la gestione di strutture sociali scolastiche e parascolasti-	
	che, nell'ambito di quant'altro può essere necessario per as-	
	sicurare condizioni materiali e sociali che permettano la rea-	
	lizzazione del diritto alla maternità e il libero e armonico	
	sviluppo del bambino;	
	- La realizzazione e/o la gestione di ludoteche, baby parking	
	e nursery, centri estivi e centri di recupero scolastico;	
	- servizi di baby sitting;	
	- La realizzazione e/o la gestione di centri diurni;	
	- la gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a tute-	
	la della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc.	
	per conto di enti pubblici e privati, nonché con organizzazio-	
	ni di servizi;	
	- La realizzazione e la promozione di attività culturali, qua-	
	li laboratori e incontri su diversi temi pedagogico-educativi,	
	convegni, seminari, dibattiti, proiezioni di film e documenta-	
	ri, concerti, viaggi, gite didattiche, uscite ludiche (pisci-	
	na, fattorie, parchi, parchi divertimenti, centri sportivi),	
	corsi di musica, arte, danza, teatro e culturali di vario ge-	
	nere, organizzazione di viaggi, visite guidate, colonie esti-	
	ve;	
	- La realizzazione e la promozione di attività ludiche e ri-	

	creative, quali laboratori creativi, corsi di pittura, corsi	
	di cucina, corsi di orto-giardino, corsi di attività motorie,	
	attività per il tempo libero, per la socializzazione e l'e-	
	spressione della creatività, feste a tema;	
	- La realizzazione e la promozione di attività didattico-	
	educative, quali supporto ai compiti, supporto nelle abilità	
	di apprendimento, fornire strumenti per un metodo di studio	
	autonomo, lettura creativa, momenti di socializzazione;	
	- La realizzazione e la promozione di attività di formazione,	
	quali corsi di lingue e corsi di aggiornamento teorico-pratici	
	per educatori, insegnanti, genitori, operatori sociali nel	
	settore educativo e creativo (arte, musica), per svolgere tali	
	attività, la promozione e gestione di corsi di formazione pro-	
	fessionale per i propri soci, nonché per i giovani disoccupati	
	e per i soggetti appartenenti alle categorie protette, al fine	
	di inserirli nel mondo del lavoro, la programmazione delle at-	
	tività di laboratori musicali, psicomotorie, ritmico, mimo,	
	danza, grafico pittoriche, manipolative, lingue straniere,	
	computer, informatica e telematica;	
	- La realizzazione e la promozione di attività editoriale,	
	quali pubblicazione di bollettini, di atti, di convegni, di	
	seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, idea-	
	re, realizzare e gestire un sito internet per uno scambio	
	d'informazioni, non solo tra soci, ma anche per offrire un ri-	
	ferimento alle persone che necessitano, a qualsiasi titolo, di	

	un contributo informativo e, inoltre, favorire la circolazione	
	del proprio patrimonio di risorse informative sulle tematiche	
	argomentate, accessibili ad un vasto pubblico anche tramite	
	pubblicazioni, periodici, libri, video, altri supporti multi-	
	mediali e quant'altro dovesse risultare utile allo scopo;	
	- la collaborazione con i soggetti attivi in campo sociale,	
	sia privati che pubblici, presenti sul territorio, per contri-	
	buire alla promozione di un sistema di rete integrato;	
	- La formazione del personale e dei volontari interni alla	
	cooperativa, impegnandoli in relazione ai piani, progetti e	
	programmi di essa;	
	- La promozione e la realizzazione di corsi di orientamento e	
	formazione professionale;	
	- la gestione di lidi e spiagge attrezzate per animazione e	
	baby-parking;	
	- La stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, se-	
	condo la normativa vigente, per lo svolgimento di tirocini sia	
	curricolari che extracurricolari nelle strutture della coope-	
	rativa;	
	- Servizi di consulenza psicopedagogica, psicoterapica, psico-	
	motricità, musicoterapia;	
	- La realizzazione e/o la gestione di strutture extraospeda-	
	liere, residenze sanitarie assistenziali R.S.A., per anziani	
	prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili	
	a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a	

	fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di	
	recupero funzionale e sociale;	
	- Coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e	
	qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni	
	specialistiche, sia in proprio sia in convenzione con enti	
	pubblici e privati, nonché con organizzazioni di servizi;	
	- La realizzazione di centri diurni d'assistenza e d'incontro	
	per minori, ragazze-madri, disabili psichici e fisici e anzia-	
	ni;	
	- La creazione di case famiglie, comunità alloggio, case al-	
	bergo, case protette per minori, ragazze-madri, disabili psi-	
	chici e fisici, anziani e altri soggetti privi d'assistenza	
	familiare;	
	- La creazione e/o la gestione di impianti polivalenti;	
	- la gestione di servizi di segretariato sociale e informa	
	giovani;	
	- servizi per il recupero e valorizzazione dei beni culturali,	
	artistici ed ambientali;	
	- l'utilizzazione di ogni strumento per la diffusione e la	
	promozione in genere della cultura, in particolare con riferi-	
	mento a quella sanitaria e sociale (conferenze, mostre, semi-	
	nari, convegni, corsi di orientamento e formazione, attività	
	di sperimentazione e di ricerca);	
	- servizio di gestione del personale;	
	- la gestione degli alloggi e delle comunità per immigrati e	

	soggetti richiedenti asilo, nonché la gestione di servizi in-	
	tegrativi nelle sopraindicate strutture;	
	- la promozione in collaborazione con gli enti preposti, di	
	studi e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessa-	
	ria al conseguimento degli scopi sociali.	
	La cooperativa può svolgere, inoltre, nel rispetto dell' art.	
	1 della L. n.381/91, per l'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate ed al fine del raggiungimento degli scopi socia-	
	li, le seguenti attività, in via alternativa o funzionalmente	
	collegate alle attività di cui sopra:	
	a) l'istituzione, la promozione, l'organizzazione e la gestio-	
	ne, in proprio e non di servizi sanitari e/o sociali rivolti a	
	malati, malati terminali, diversamente abili, anziani, minori,	
	adolescenti, adulti, ragazze madri, detenuti nella fase post-	
	detentiva e loro famiglie, tossicodipendenti, immigrati, ri-	
	chiedenti asilo ed a tutte le persone bisognevoli di cure;	
	b) l' istituzione, la promozione, l'organizzazione e la ge-	
	stione, in proprio e/o in affidamento da parte di enti pubbli-	
	ci e/o di privati di strutture socio sanitarie e socio assi-	
	stenziali, quali: residenze sanitarie assistite (rsa), comuni-	
	tà terapeutiche assistite (cta), case di cura, hospice, comu-	
	nità alloggio, health center, centri geriatrici, case di ripo-	
	so, comunità terapeutiche assistite e/o protette case fami-	
	glia, centri residenziali e semi residenziali, centri di atti-	
	vità protetta, centri sociali, case albergo, centri diurni,	

	consultori, centri di accoglienza di richiedenti asilo e di	
	immigrati o minori;	
	- la messa a disposizione di risorse del volontariato o del	
	servizio civile e sostegno religioso;	
	- avviare e/o gestire per conto di enti pubblici o società da	
	questi partecipate, municipalizzate e/o di privati, corsi di	
	formazione ed orientamento professionale, di qualificazione	
	professionale, di riqualificazione professionale e di aggior-	
	namento, riferiti ai settori di attività individuate nel pre-	
	sente articolo.	
	La cooperativa si propone infine l'istituzione, l'organizza-	
	zione e la gestione di corsi di formazione professionale per i	
	soci ed i terzi, di corsi di qualificazione e di riqualifica-	
	zione, nonché di corsi di aggiornamento. Le differenti attivi-	
	tà, qualora svolte in contemporanea, di cui alle lettere a) e	
	b) dell' art. 1 legge 8 novembre 1991, n. 381, anche ai fini	
	della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla	
	stessa, saranno effettuate con gestioni amministrative netta-	
	mente separate.	
	Per l'espletamento dell'oggetto sociale la società potrà com-	
	piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natu-	
	ra immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, come at-	
	tività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento	
	dell'oggetto sociale, necessarie od utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indiret-	

	tamente, attinenti ai medesimi, con esclusione assoluta della	
	possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a	
	società in possesso di determinati requisiti, al riguardo au-	
	torizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi.	
	La realizzazione dei suddetti scopi potrà avvenire in forma	
	privata o con la stipula di convenzioni o partecipando ad ap-	
	palti, gare, trattative private con enti locali (comuni, con-	
	sorzi, province, regioni, asp, ecc.) o con altri enti pubbli-	
	ci, o società da questi partecipate comprese le municipalizza-	
	te, e privati. La cooperativa intende svolgere la propria at-	
	tività nel pieno rispetto del così detto codice degli appalti,	
	d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii, delle linee guida anac,	
	delibera 20 gennaio 2016 n.32 per tutti i servizi affidati	
	dalle pubbliche amministrazioni e della legge 6 giugno 2016	
	n.106.	
	Per una migliore gestione dei servizi, la cooperativa potrà	
	servirsi, oltre che dei propri soci, di personale esterno qua-	
	lificato. La cooperativa potrà ricevere prestiti dai soci, in-	
	fruttiferi, salvo diversa decisione dei soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tali attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato dall'assemblea dei soci. A tal fine, inol-	
	tre, la società, ed anche per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una ap-	

11 di 36

	adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, con-	
	sortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare gli	
	approvvigionamenti ed il credito; promuovere o partecipare a	
	consorzi di garanzia fidi. La cooperativa può aderire ad un	
	gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies	
	cod.civ.. La società, nell'attuazione dello scopo sociale, in-	
	tende attenersi, anche a mezzo iscrizione al RUNTS, ove neces-	
	saria, a tutte le disposizioni normative in merito alle coope-	
	rative di cui all'art. 1 della l. 381/91 tipo a) e b) e inten-	
	de avvalersi di tutte le forme di benefici ed agevolazioni fi-	
	scali, previdenziali, finanziarie o di altra natura, comunita-	
	rie, nazionali, regionali, consortili e comunali, vigenti e da	
	emanare. Tutte le attività sopracitate verranno svolte e pro-	
	mosse nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia,	
	anche attraverso l'ottenimento di autorizzazioni, l'iscrizione	
	in appositi albi, elenchi e registri, ordinari e speciali, e	
	con l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti	
	aventi requisiti specifici, nel caso in cui ciò sia espressa-	
	mente previsto o richiesto dalle inderogabili norme di legge.	
	Deve ritenersi comunque esclusa qualsiasi attività non compa-	
	tibile con la forma giuridica adottata e con gli scopi sociali	
	perseguiti.	
	La cooperativa può, nei limiti di legge e compatibilmente con	
	la natura e gli scopi della società medesima, svolgere la pro-	
	pria attività anche nei confronti di terzi non soci.	

	TITOLO III	
	SOCI - CATEGORIE - AMMISSIONI - RECESSO ESCLUSIONE	
	ARTICOLO 5	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovranno	
	essere tutti persone fisiche. Se successivamente alla	
	costituzione il numero dei soci diviene inferiore al minimo	
	esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno,	
	trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta	
	in liquidazione.	
	Possono essere ammessi come soci i soggetti che siano nelle	
	condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazio-	
	ne degli scopi sociali, e che siano in possesso dei seguenti	
	requisiti:	
	•soggetti in possesso delle conoscenze e competenze professio-	
	nali previste dai regolamenti comunitari, nazionali e locali	
	per le attività previste nell'oggetto sociale;	
	•soggetti che esercitano le attività previste nell'oggetto so-	
	ciale e che dedicano a queste almeno il 50% del proprio tempo;	
	•soggetti che operano nelle attività previste nell'oggetto so-	
	ciale e che ritraggano da queste almeno il 25% del proprio	
	reddito;	
	•soggetti aventi qualifica e competenza tecnica per lo svolgi-	
	mento delle attività previste nell'oggetto sociale;	

	•soggetti avente titoli di studio e/o professionali connessi	
	alle attività esercitate, o che facciano riferimento a queste;	
	•soggetti che intendano assumere i titoli e le qualifiche pre-	
	viste per l'esercizio delle attività sociali, anche mediante	
	l'apporto di attività lavorativa, da disciplinare secondo i	
	regolamenti interni della cooperativa.	
	Non possono divenire soci cooperatori quanti esercitano	
	imprese identiche o affini con quella della cooperativa, che	
	si pongano in concorrenza con questa.	
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati e chi abbia interessi contrastanti con	
	quelli della società cooperativa.	
	Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi	
	tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della Cooperativa. Possono essere soci	
	esclusivamente persone fisiche appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	a) soci ordinari;	
	b) soci sovventori.	
	Ogni socio è iscritto nel libro soci con indicazione della	
	categoria d'appartenenza.	
	ARTICOLO 6	
	Chi intende essere ammesso come socio, se si tratta di persona	
	fisica, dovrà presentare all'organo amministrativo domanda	
	scritta con i seguenti dati ed elementi:	

	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso:	
	denominazione sociale, sede, codice fiscale, nominativo della	
	persona fisica delegata a rappresentarla e delibera	
	dell'organo competente che ha deciso l'adesione;	
	b) indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione	
	professionale e delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'importo della quota che si propone di sottoscrivere il	
	cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà	
	superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del cod.	
	d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.	
	Se si tratta di persona giuridica, società, associazione od	
	ente, la domanda dovrà contenere, oltre le indicazioni di cui	
	ai precedenti punti b, c e d le seguenti informazioni:	
	a) la denominazione sociale, sede e forma giuridica;	
	b) nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla;	
	c) la delibera dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione;	
	L'ammissione di nuovo socio avviene con deliberazione	
	dell'organo d'amministrazione, su domanda dell'interessato.	
	La delibera d'ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota	

	minima sociale sottoscritta, un sovrapprezzo eventualmente	
	determinato dall'assemblea in sede d'approvazione del bilancio	
	su proposta degli amministratori. Tale sovrapprezzo deve	
	essere iscritto nel fondo specifico.	
	L'eventuale diniego, da esprimersi nel termine massimo di	
	sessanta giorni dalla domanda, deve essere motivato e	
	comunicato con raccomandata A.R. all'interessato.	
	Nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione del diniego	
	l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'assemblea a norma dell'art. 2528 c.c.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	In caso di diniego la domanda potrà essere rinnovata. In tal	
	caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.	
	La delibera d'ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano	
	stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione d'ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera	
	diventerà inefficace.	
	ARTICOLO 7	
	I soci ammessi sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta;	
	b) all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni	

	legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	C) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo	
	2528 Codice Civile.	
	ARTICOLO 8	
	E' fatto divieto ai soci di associarsi contemporaneamente ad	
	altre cooperative o società che perseguono identici scopi	
	sociali o che comunque esplichino attività concorrente.	
	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a	
	favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza	
	con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in	
	proprio.	
	ARTICOLO 9	
	Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di	
	cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili.	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori	
	provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il	

	socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli	
	Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con decisione dei soci che devono	
	stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione, il valore di ciascuna	
	quota ed il minimo di quote da sottoscrivere;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci	
	al momento dell'emissione.	

	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che sono	
	attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione	
	dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile	
	45, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora	
	sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle	
	quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non	
	si applicano le disposizioni concernenti i requisiti	
	d'ammissione e le cause d'incompatibilità previste per i soci	
	cooperatori.	

	ARTICOLO 10	
	Il socio può recedere in tutti i casi previsti dalla legge o	
	dall'atto costitutivo o dal presente statuto.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Spetta all'organo amministrativo costatare se ricorrono i	
	motivi che, a norma di legge e del presente Statuto,	
	legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione	
	della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio,	
	il quale entro sessanta giorni dalla comunicazione può	
	proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per	
	territorio.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso sia	
	perfezionato e comunicato tre mesi prima della sua chiusura,	
	ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso	
	contrario.	
	ARTICOLO 11	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei	
	confronti del socio:	

	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni	
	derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai	
	regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art.	
	2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad	
	altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al	
	pagamento da parte dell'organo amministrativo;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni	
	d'incompatibilità previste dall'articolo 6 o per mancanza o	
	perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla	
	società;	
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice	
	civile.	
	La deliberazione presa in materia d'esclusione deve essere	
	comunicata al socio destinatario mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con	
	rispettiva ricevuta.	
	Contro la delibera di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale entro 60 giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio,	
	dall'annotazione nel libro dei soci.	
	ARTICOLO 12	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a	

	cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione	
	della qualità dei soci, ove versato e non capitalizzato e da	
	cui decurtare le perdite imputabili al capitale, in	
	proporzione alle quote possedute: la liquidazione avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, si è	
	verificato.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo	
	scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del	
	bilancio.	
	In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo	
	insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società	
	ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la	
	corresponsione dei relativi interessi legali, entro il termine	
	massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto	
	bilancio.	
	ARTICOLO 13	
	In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota da questi effettivamente versata si matura nella	
	misura e con le modalità previste nel precedente articolo 12,	
	allo scadere dei centottanta giorni successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si sia verificata la morte.	

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) L'organo di controllo, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 14

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche in luogo diverso da quello della sede sociale, purché in Italia. Essa è convocata mediante:

- * lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, anche attraverso la consegna "brevi manu" ai soci, fatto pervenire ai soci ed agli altri aventi diritto al voto al domicilio, o agli "indirizzi", risultanti dal libro soci o altre modalità

	idonee a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento	
	dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza. Pertanto la convocazione è da considerarsi	
	validamente effettuata laddove l'avviso venga sottoscritto e	
	datato per presa visione dal socio destinatario;	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno	
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una nuova data	
	per la seconda convocazione (che va fissata almeno 24 ore dopo	
	la prima) nel caso in cui nell'adunanza di prima convocazione	
	l'assemblea non risulti legalmente costituita.	
	Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come	
	sopra, qualora ad essa partecipi l'intero capitale sociale,	
	tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato	
	siano presenti od informati della riunione e nessuno si	
	opponga alla trattazione dell'argomento.	
	Se gli Amministratori o l'Organo di Controllo, se nominato,	
	non partecipano personalmente all'assemblea dovranno	
	rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli	
	atti della società, nella quale dichiarino di essere informati	
	su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non	
	opporli alla trattazione degli stessi.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta	
	a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare	

qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 15

I soci decidono con deliberazione assembleare sulle materie riservate alla loro competenza dal presente atto costitutivo e dalla legge, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di Controllo;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, o entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla

	redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della società, da esplicitarsi a cura dell'organo	
	amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del	
	codice civile.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di	
	Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare,	
	dall'Organo di controllo o da almeno un terzo dei soci.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle	
	modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento	
	anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei	
	liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono	
	essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice,	
	ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni	
	antercedenti a quello fissato per l'assemblea che deve	
	discuterli.	
	ARTICOLO 16	
	L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci, in	
	seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuiti.	

	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	espressi.	
	L'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in	
	prima sia in seconda convocazione quando siano presenti almeno	
	la metà dei soci. Le deliberazioni sono prese con il voto	
	favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Alla	
	totalità dei soci sovventori spetta un massimo di voti pari ad	
	un terzo dei voti di tutti i soci iscritti al libro soci.	
	ARTICOLO 17	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino	
	iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote	
	possedute.	
	Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può	
	farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio mediante	
	semplice delega scritta che deve essere conservata dalla	
	società; la delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco. In ogni caso ciascun socio non può	
	rappresentarne più di dieci.	
	La rappresentanza non può essere conferita agli	
	amministratori, all'Organo di Controllo se nominato, ai	
	dipendenti della società né a società controllate.	
	AMMINISTRAZIONE	
	ARTICOLO 18	
	La società sarà amministrata da un Consiglio di	

	Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il	
	numero determinato dai soci al momento della nomina.	
	Gli amministratori possono essere anche dei non soci: tuttavia	
	la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori.	
	Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto	
	costitutivo e successivamente dall'assemblea.	
	I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per	
	il periodo fissato all'atto di nomina; in mancanza di	
	fissazione di termine, essi durano in carica per un triennio.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Il Consiglio, quando sia eletto e qualora non vi abbia	
	provveduto l'assemblea, nella sua prima adunanza nomina tra i	
	suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede	
	sociale o anche altrove per comprovate necessità e sempre	
	nell'ambito del territorio nazionale.	
	La convocazione avviene con avviso spedito a tutti gli	
	amministratori, all'Organo di Controllo, se nominato, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Nell'avviso sono stabiliti data, luogo, ora dell'adunanza ed	
	elenco delle materie da trattare.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale od altrove	

29 di 36

immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

ARTICOLO 20

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo precedente, nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.

	ARTICOLO 21	
	Per ciò che concerne la nomina, la durata della carica, la	
	composizione ed i poteri dell'Organo di Controllo valgono le	
	norme di legge tempo per tempo vigenti.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 22	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) da un numero illimitato di quote dal valore nominale di	
	Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ciascuna: nessun	
	socio potrà possedere quote il cui valore complessivo superi	
	il limite massimo stabilito dalla legge.	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di	
	gestione di cui all'art. 23;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo	
	e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od	
	esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da	
	eventuali accantonamenti di utili;	
	d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto dalla legge.	
	Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono	
	considerarsi come "riserve indivisibili" con esclusione	

32 di 36

	TITOLO V	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ARTICOLO 24	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno. Il bilancio deve essere approvato dai soci con	
	decisione da adottarsi entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora	
	particolari esigenze della società lo richiedano.	
	L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:	
	a) il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;	
	b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un eventuale dividendo ai soci ordinari non superiore	
	all'interesse massimo previsto per i Buoni Postali Fruttiferi	
	aumentati di due virgola cinque (2,5) punti rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	d) un eventuale dividendo ai soci sovventori, aumentato	
	rispetto al dividendo corrisposto ai soci ordinari fino al 2%	
	(due per cento);	
	e) una quota ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite	
	massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo	
	dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati	

	calcolato dall'istituto Nazionale di statistica (ISTAT) per il	
	periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli	
	utili stessi sono stati prodotti.	
	In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà	
	acquistare o rimborsare quote della società con le modalità e	
	nel rispetto dei limiti previsti all'art. 2529 c. c.;	
	f) un'eventuale quota alle riserve statutarie;	
	g) l'eventuale rimanenza a fini mutualistici.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla	
	destinazione di cui alle lettere c), d) e) ed f) che la	
	totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla	
	lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a).	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	I ristorni sono determinati secondo criteri di ripartizione	
	proporzionali alla quantità e qualità dello scambio	
	mutualistico con i soci, nel rispetto ed entro i limiti	
	previsti dall'art. 2545-sexies del codice civile.	
	I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla	
	destinazione del ristorno nel rispetto della normativa	
	vigente.	
	TITOLO VI	

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE		
ARTICOLO 25		
In qualunque caso di scioglimento della società cooperativa,		
l'assemblea con le maggioranze all'uopo previste, nomina uno o		
più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i		
poteri. In caso di scioglimento della società l'intero		
patrimonio, dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato		
ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi		
mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle		
cooperative.		
ARTICOLO 26		
La Cooperativa è a mutualità prevalente.		
L'organo amministrativo documenterà la condizione di		
prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone		
contabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della		
cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e		
2513 del Codice Civile.		
In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità		
prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-		
octies del Codice civile.		
La soppressione delle clausole relative alla mutualità		
prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le		
maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.		
Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art.2519,		
comma 2, c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme		

36 di 36